

Reg.delib.n. 2441 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica alla deliberazione n. 2114 di data 27 novembre 2015 concernente "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.".

Il giorno **30 Dicembre 2015** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORI CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI

Assenti: LUCA ZENI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2015-S118-00028

Il Relatore comunica,

Con deliberazione del 27 novembre 2015 la Giunta provinciale ha adottato direttive nei confronti delle Agenzie e dei propri enti strumentali per l'attuazione della manovra finanziaria della Provincia per il 2016.

In particolare con la citata deliberazione, negli allegati A, B e C afferenti rispettivamente le agenzie e gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le società, con riferimento all'affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento, è previsto che gli stessi:

- ricorrono ad APAC per le procedure di gara di lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, come previsto dall'articolo 36 ter 1 della 1.p. 23/1990;
- possono affidare in autonomia contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti;
- devono obbligatoriamente ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).

In considerazione dell'impatto conseguente all'accentramento presso APAC anche delle procedure di affidamento di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore alla soglia europea ed in relazione a manifestate esigenze da parte dei soggetti interessati di procedere con urgenza nell'affidamento di lavori pubblici ed in particolare di interventi manutentivi di importo compreso nella predetta fascia, si ritiene opportuno prevedere che i predetti soggetti possano procedere in via autonoma per le procedure di importo inferiore a quello di cui all'articolo 33 comma 5 della l.p. n. 26/1993, attualmente pari a 1 milione di euro. Il provvedimento dispone quindi la modifica in tal senso di quanto in merito previsto negli allegati A, B e C, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 2015.

Con il presente provvedimento si propone altresì di integrare le direttive già impartite agli enti strumentali della Provincia per dare attuazione alla modifica apportata con la legge collegata alla manovra di bilancio 2016 della Provincia all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. La nuova previsione normativa prevede che le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali siano pubblicate, oltre che sul sito della stessa, anche sui siti istituzionali degli enti strumentali medesimi, con modalità da facilitarne il reperimento e la conservazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione:
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- vista la propria deliberazione n. 2114 del 27 novembre 2015;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

1) di modificare, per quanto espresso in premessa, l'allegato A alla deliberazione n. 2114/2015 come segue:

Pag. 2 di 4

- a) al paragrafo 2, lettera h) *Affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi* -, sostituendo il secondo alinea con il seguente:
 - "- le Agenzie e gli enti strumentali possono affidare in autonomia contratti di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore all'importo di cui al comma 5 dell'articolo 33 della l.p. n. 26/1993 mentre devono ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore al predetto valore ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).";
- b) al paragrafo 7 *Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza* -sostituendo il primo alinea con il seguente:
 - "- Gli Enti provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della legge provinciale n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014 e a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.";
- 2) di modificare, per quanto espresso in premessa, l'allegato B alla deliberazione n. 2114/2015 come segue:
 - a) all'ultimo punto del primo paragrafo, sostituendo il secondo alinea con il seguente: "- le Fondazioni possono affidare in autonomia contratti di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore all'importo di cui al comma 5 dell'articolo 33 della l.p. n. 26/1993 mentre devono ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore al predetto valore ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).";
 - b) al paragrafo *Ulteriori disposizioni*, sostituendo il punto c) con il seguente:
 - "c) Le Fondazioni provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. n. 4/2014, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1757 del 20 ottobre 2014 e a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione. Ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 le fondazioni provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti dei bilanci di previsione/budget economici e dei bilanci di esercizio.";
- 3) di modificare, per quanto espresso in premessa, l'allegato C alla deliberazione n. 2114/2015, Sezione I, come segue:
 - a) al paragrafo 7 *Centri di competenza e sinergia di gruppo* al punto 3, sostituendo il secondo alinea con il seguente:
 - "- le società strumentali possono affidare in autonomia contratti di lavori di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto ed inferiore all'importo di cui al comma 5 dell'articolo 33 della l.p. n. 26/1993 mentre devono ricorrere ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo

superiore al predetto valore ed inferiore alla soglia europea nonché per l'affidamento di servizi e di forniture, nei casi in cui, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 36 ter 1, si renda necessario l'espletamento di autonome procedure di gara, in quanto non siano utilizzabili gli strumenti elettronici messi a disposizione da APAC o da Consip (convenzioni/mercato elettronico).";

b) aggiungendo al paragrafo 11 - *Pubblicazione dei dati in materia di trasparenza* - il seguente periodo:

"Le società strumentali provvedono a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione."

CDG

Pag. 4 di 4